



# COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

## Provvedimento del Sindaco

**COPIA**

**N. 1 del registro**

**Data 15 gennaio 2019**

**Oggetto:** Opposizione all'ordinanza emessa dal Tribunale di Termini Imerese sezione Lavoro G.L. nel giudizio iscritto al n. R.G. xxxxxxxx. Nomina legale dell'Ente.

---

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di gennaio, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

### **Determina**

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Opposizione all'ordinanza emessa dal Tribunale di Termini Imerese sezione Lavoro G.L. nel giudizio iscritto

al n. R.G. xxxxxxxx. Nomina legale dell'Ente», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

**Il Sindaco**

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

## Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Premesso:

- Che con Provvedimento del Sindaco n. 38 del 30.04.2019, è stato determinato di resistere al ricorso con impugnativa di licenziamento promosso dall'ex dipendente xxxxxxxxxxxxxxxx, nominando quale legale dell'Ente, l'avv. Leonardo Giglio del foro di Marsala;
- Che con nota pec del 19.12.2019, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 42227, il legale di fiducia ha trasmesso l'ordinanza del 16.12.2019, con la quale il Tribunale di Termini Imerese sezione Lavoro G.L., in merito al giudizio de quo, ha accolto parzialmente il ricorso iscritto al n. R.G. xxxxxxxx, integrando il lavoratore nel posto di lavoro;
- Che con nota pec del 10.01.2020, acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 840, l'avv. Leonardo Giglio ha trasmesso la pec dell'avv. Francesco Rubbio, legale di controparte, contenente la proposta transattiva formulata nell'interesse del suo assistito;

Vista la nota prot. n. 1105 del 13.01.2020, con cui al legale di fiducia dell'Ente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina contenute i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni e del disciplinare d'incarico, è stato chiesto di esprimere parere in merito alla proposta transattiva di cui sopra, chiedendo, nel contempo, di indicare le azioni da intraprendere al fine di tenere l'Amministrazione indenne da responsabilità;

Vista la nota pec di riscontro dell'avv. Leonardo Giglio del 13.01.2020 assunta al protocollo generale dell'Ente in data 14.01.2020 al n. 1260, il cui contenuto si riporta di seguito: *“In data 18.12.2019 il Tribunale di Termini Imerese in funzione di Giudice del Lavoro definiva i procedimenti per impugnativa di licenziamento promossi dai signori xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxx, lavoratori dipendenti di codesto Ente, disponendo la loro immediata reintegrazione in servizio e condannando l'amministrazione al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione. In data 20.12.2019 l'Ente datore in esecuzione del provvedimento giudiziale procedeva alla loro reintegrazione in servizio. In data 09.01.2020 pervenivano allo scrivente da parte dei legali dei suddetti lavoratori proposta transattiva nei seguenti termini: “di essere disponibili a rinunciare al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate a fronte della rinuncia da parte del Comune di Misilmeri:*

- *a proporre opposizione avverso le ordinanze del Tribunale di Termini Imerese, con conferma della reintegrazione degli stessi sul posto di lavoro ed il versamento della relativa contribuzione;*

- alle somme richieste a titolo di danno all'immagine all'esito dei procedimenti innanzi alla Corte dei Conti essendo venuto meno il presupposto della condanna;
- alla costituzione di parte civile nei rispettivi procedimenti penali e di non aver più nulla a pretendere, a nessun titolo, nei confronti degli stessi per i fatti di cui ai predetti procedimenti penali”.

*In data odierna mi si chiede di esprimere parere scritto in merito ai contenuti della suddetta proposta transattiva e indicare all'Amministrazione Comunale le azioni da intraprendere al fine di tenerla indenne da responsabilità”. Ciò posto osservo: La proposta transattiva nei termini in cui è stata formulata dai lavoratori non è meritevole di accoglimento per le refluenze negative che potrebbero derivare, all'esito del procedimento penale, nei confronti dell'Ente datore. Basti considerare che, attualmente, sono ancora pendenti nei confronti dei medesimi lavoratori i procedimenti penali nascenti dal medesimo fatto cui l'Ente ha attribuito la rilevanza disciplinare e irrogato la sanzione del licenziamento senza preavviso. Peraltro, lo stesso giudice del lavoro con i provvedimenti reintegrativi ha accertato la sussistenza del fatto ancorché valutandolo meno grave, tanto da commutare la sanzione espulsiva in sanzione conservativa. Orbene, ritengo all'esito dell'esame delle ordinanze rese dal G.L., non accoglibile la proposta nei termini in cui è stata formulata dai lavoratori, poiché, ai sensi dell'art. 55 ter, comma 3, D.Lgs 165/2001” Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa”. Ritengo, infatti, che possa configurarsi nella proposta transattiva formulata dai lavoratori, ove accettata, una ipotesi di abdicazione da parte dell'Ente datore all'esercizio del suddetto potere di riapertura del procedimento disciplinare per l'eventuale adeguamento della sanzione alle statuizioni che andrà ad adottare il giudice penale. La proposta transattiva ha, dunque, un chiaro contenuto novativo rispetto ai fatti contestati. In conclusione, sono del parere che l'Ente locale debba proporre opposizione avverso le tre ordinanze riguardanti i lavoratori xxxxx, xxxxxxxxx e xxxxxxxxxx non condividendo i contenuti delle stesse nelle parti in cui il Giudice del Lavoro in maniera contraddittoria dopo aver affermato la sussistenza della giusta causa del licenziamento valuta non proporzionale quella sanzione siccome correlata per xxxxx ad un solo episodio e per gli altri due dipendenti a due soli episodi con rilevanza disciplinare, non accogliendo le argomentazioni difensive sul punto esposte nella difesa datoriale e ponendosi in stridente contrasto con la giurisprudenza di legittimità pronunciata sulla specifica fattispecie. Resto in attesa di ricevere Vostre precise istruzioni nelle prossime ore. Cordiali saluti. Avv. Leonardo Giglio”.*

Considerato che si ritengono condivisibili le argomentazioni sopra riportate;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, di dovere opporsi all'ordinanza in oggetto e, conseguentemente, di dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale,

nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale;

Ritenuto, altresì, che tale incarico, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, per l'evidente consequenzialità e complementarietà del giudizio, può essere conferito all'avv. Leonardo Giglio del foro di Marsala, già difensore dell'Ente nel giudizio di cui sopra è cenno;

Considerato che per le finalità sopra riportate, all'avv. Leonardo Giglio del foro di Marsala, con nota pec del 13.01.2020, è stato chiesto di inviare preventivo di spesa per l'incarico in parola;

Che in data 13.01.2020, l'avv. Leonardo Giglio ha trasmesso il preventivo di spesa, acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 14.01.2020 al n. 1273, per l'importo di € 7.099,68, oltre spese generali, IVA, c.p.a. e ritenuta d'acconto, redatto conformemente ai parametri minimi del D.M. 55/2014, decurtati del 30 + 20% in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunale sugli incarichi legali;

Vista la successiva pec del 13.01.2020, assunta al protocollo generale del Comune in data 14.01.2020 al n. 1274, con la quale l'avv. L. Giglio fa presente che al preventivo in parola va aggiunto l'ulteriore importo di € 259,00 per contributo unificato;

Vista l'ulteriore pec del 14.01.2020, assunta al protocollo generale del Comune in pari data al n. 1430, con la quale a modifica del precedente preventivo, l'avv. Leonardo Giglio fa ascendere la spesa a € 5.000,00 oltre spese generali, IVA e C.P.A. e quindi per un importo complessivo di € 7.554,60

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa presunto pari ad € 7.554,60 con imputazione all'intervento cod. 01.11.103, cap. pag. 124, denominato "spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario 2020, in corso di formazione;

Viste le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, adottate con deliberazione n. 907 del 24.10.2018;

Visto il parere del Consiglio di Stato – Commissione Speciale n. 2109 del 6.10.2017;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03.8.2018;

Considerato che alla stregua delle sopra indicate linee guida, gli incarichi legali per assistenza legale e patrocinio sono ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, c. 1, lett. d), nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei Contratti pubblici e, cioè applicando i principi di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30 e s.m.i., recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

## **Propone**

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente ritrascritti:

### **Al Sindaco:**

1) Proporre opposizione all'ordinanza emessa in data 16.12.2019 dal Tribunale di Termini Imerese sezione Lavoro G.L. Nel giudizio iscritto al n. R.G. xxxxxxxx;

2) Nominare quale legale di fiducia del Comune, l'Avv. Leonardo Giglio del foro di Marsala, ai sensi dell'art. 5, c. 4 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, per procedere all'opposizione dell'ordinanza sopra richiamata;

3) Approvare lo schema del disciplinare d'incarico da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

4) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € . 7.554,60 mediante imputazione contabile sull'intervento cod. 01.11.103, cap. peg. 124, denominato "spese per liti, patrocinio legale, arbitraggi e risarcimenti", del bilancio corrente esercizio finanziario 2020, in corso di formazione, che presenta un'adeguata disponibilità, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;

5) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali.

Misilmeri, 14.01.2020

**Il proponente**  
(dott. Antonino Cutrona)

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 14.01.2019

**Il Responsabile dell'Area 1**

F.to: dott. Antonino Cutrona

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Pre-imp.n.2021del 2020

Misilmeri, 15.01.2020

**Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"**

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
dalla residenza municipale, li 16.01.2020

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

---

---

**Affissa all'albo pretorio on line dal 16.01.2020 al 31.01.2020  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"  
Defissa il**

**IL MESSO COMUNALE**

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 16.01.2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

---